




COMUNE DI PICO (Provincia di Frosinone)

Medaglia d'argento al Merito Civile

via G. Marconi, C.A.P. 03020 C.F. 81003670601 P.IVA 01662700606 ☎ 0776 544012 📠 0776 543034
www.comunedipico.it - comunedipico@libero.it - tecnicopico@pec.comunedipico.it - protocollo@pec.comunedipico.it c/c n° 11994035

pcMIGDI2019\COVID-19\Ordinanza 200326.doc



ORDINANZA SINDACO

Numero 15 del 26.03.2020

Numero Registro Generale 15

OGGETTO: PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ADOZIONE MISURE RESTRITTIVE SUL TERRITORIO COMUNALE ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ARTICOLO 50, D.LGS. n° 267/2000

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

Il Comune di Pico, ha l'obiettivo di carattere generale di adottare tutte le possibili misure atte ad evitare la formazione di assembramenti di persone e a far diminuire lo spostamento non necessario delle persone non riconducibile a specifiche motivazioni e/o a stati di effettiva necessità;

VISTO l'art. 32 della Costituzione Italiana che tutela la salute come diritto fondamentale del cittadino;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e del verificarsi di casi nei territori comunali limitrofi;

PRESO ATTO che è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) ai sensi di quanto stabilito dalle "Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" in modo da ottimizzare il coordinamento tra i vari soggetti operativi coinvolti e la circolarità di informazioni;

VISTO l'art. 87 del D.L. n° 18 del 17.03.2020 con il quale si adottano misure straordinarie in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni valide fino alla cessazione lo stato di emergenza epidemiologica ovvero a data da definirsi con D.P.C.M., confermando il lavoro agile, come la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa per le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001, limitando la presenza del personale negli uffici al solo fine di assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro anche ragione della gestione dell'emergenza. In più, rispetto alle precedenti misure eccezionali già adottate, si stabilisce che, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile anche con strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, le amministrazioni al fine di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo della banca ore della rotazione di altri analoghi istituti. Una volta verificata la impossibilità di utilizzare tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio, specificando che il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge per l'amministrazione;

VISTO, altresì, l'art. 103 del D.L. n°18 del 17.03.2020, rubricato sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, con il quale ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23.02.2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del **15.04.2020**;

PRESO ATTO che ancora molta gente circola sulle strade senza averne effettiva necessità;

PRESO ATTO degli esiti dei controlli effettuati dai Carabinieri e dalla Polizia Locale;

RITENUTO di dover rafforzare le azioni già in messe in campo per la prevenzione sul territorio ed adottare - in ragione della diffusività del virus - specifiche misure di prevenzione e precauzione coerenti e non in contrasto con i provvedimenti di rilievo nazionale e regionale al fine di evitare ogni possibile situazione che possa favorire assembramenti di persone;

RITENUTO, in particolare, di dover adottare misure idonee a non favorire il crearsi di situazioni che agevolino il contatto interpersonale, fattore principale della trasmissione del virus;

RITENUTO NECESSARIO porre in essere ogni azione utile per veicolare e sollecitare il messaggio di rigoroso rispetto delle prescrizioni disposte dai provvedimenti governativi per evitare ogni forma di spostamento se non per motivi oggettivi ed urgenti;

DATO ATTO CHE sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica;

RICHIAMATE, in particolare, le disposizioni del D.P.C.M. dell'08.03.2020, del D.P.C.M. del 09.03.2020 ed il D.P.C.M. dell'11.03.2020 che ribadiscono che "sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico" oltre che l'obbligo di mantenimento dei contatti sociali ad una distanza interpersonale di almeno un metro;

PRESO ATTO che anche nel comune di Pico c'è un caso di positività al Covid-19;

RITENUTO CHE la situazione sopra descritta legittima l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente, adottata in forza dei poteri di cui all'articolo 50 del D.Lgs. n° 267/2000 che prevede nel comma 5 che "5. in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale" e nel comma 6 che "in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma";

VISTI e RICHIAMATI

- il D.L. n° 6/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. del 01 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.L. n° 9/2020 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. del 4 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- la Legge n° 13/2020 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 - Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.L. n. 11/2020 Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria
- il D.L. n° 14/2020 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19
- il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.L. n° 18/2020 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTE e RICHIAMATE le Ordinanze emesse dalla Regione Lazio n° Z00002 del 26/02/2020, n° Z00003 del 06/03/2020, n° Z00004 del 08/03/2020, n° Z00005 del 09/03/2020 e n° Z00010 del 17/03/2020;

RICHIAMATE le "misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" del 04 Marzo 2020;

VISTA e RICHIAMATA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020;

VISTI e RICHIAMATI

- la Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO ALTRESÌ, che nel rispetto del principio di precauzione, la riduzione drastica dei giorni di apertura degli uffici contribuisce a limitare il rischio di diffusione del contagio, e che la presenza fisica negli stessi è ammessa esclusivamente per gestire le attività indifferibili, anche collegate alla gestione dell'emergenza, evitando affollamenti a tutela della salute di chi per responsabilità è tenuto ad essere presente fisicamente negli uffici pubblici, per svolgervi attività indifferibili. Restano ferme le attività di disinfezione e sanificazione di tutti gli uffici comunali già programmate, giusta ordinanza sindacale adottata in data odierna **15.04.2020**;

VISTO che il Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 ha firmato un D.P.C.M. che cristallizza l'accesso agevolato allo "**smart working**" già contenuto nel precedente D.P.C.M. del 1° marzo 2020. Infatti, l'art. 1 del citato decreto, alla lettera n), conferma che "la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n° 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Inoltre, l'art. 18 introduce misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico, per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, e incrementa fino al 50% il valore iniziale delle convenzioni "per la fornitura di personal computer portatili e tablet";

VISTO l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 che al comma 5) dispone che " *in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale*";

RITENUTO dover provvedere in merito emanando apposito provvedimento contingibile urgente ai sensi dell'articolo 50 del TUEL sussistendo le ragioni d'urgenza a tutela della salute pubblica.

ORDINA

- per le ragioni sopra addotte e qui espressamente richiamate, a far data dal 26 marzo 2020, la presenza fisica negli uffici è ammessa esclusivamente per gestire attività **indifferibili**, anche collegate alla gestione dell'emergenza Covid-19;

- conseguentemente gli altri uffici comunali che non gestiscono attività indifferibili sono chiusi fino al **15 aprile 2020**;

- la gestione ordinaria delle attività urgenti è assicurata mediante il lavoro agile, fino a quando non cesserà lo stato di emergenza epidemiologica in data che sarà stabilita con D.P.C.M.;

- La presente ordinanza è mandata ai Responsabili del settore comunali affinché provvedano alla esatta esecuzione della stessa, affinché stabiliscano con proprie determinazioni gli orari per l'espletamento delle attività ritenute indifferibili nell'ambito dei servizi pubblici essenziali di cui agli artt. 1 e 2 della legge n° 146/1990 e provvedendo alla sospensione delle attività che non hanno tali caratteristiche, in ossequio a quanto disposto dall'art.87 del D.L. n° 18 del 17.03.2020 e all'art.1 del D.P.C.M. del 22.03.2020;

LA CHIUSURA DEGLI SPAZI/PARCHI PUBBLICI, DELL'AREA DEL MONUMENTO AI CADUTI, DEL MERCATO SETTIMANALE, DEL CIMITERO COMUNALE ECC. (fatte salve le esigenze di tumulazioni o inumazioni, manutenzioni e lavori pubblici) ECC.;

IL DIVIETO DI OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO E L'OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI CONTATTI SOCIALI AD UNA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO;

IL DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ LUDICA O RICREATIVA ALL'APERTO;

IL DIVIETO AI PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI DI CONDURLI IN LUOGHI DISTANTI DALLE PROPRIE ABITAZIONI OLTRE 250 METRI DA ESSE, con la prescrizione che entro il raggio dei 250 metri è possibile condurre il proprio animale di proprietà per l'espletamento dei bisogni fisiologici nel rispetto delle dovute precauzioni: vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, oltre che l'obbligo di mantenimento dei contatti sociali ad una distanza interpersonale di almeno un metro

RACCOMANDA

DI OSSERVARE SCRUPolosAMENTE TUTTE LE MISURE RESTRITTIVE DISPOSTE DAL GOVERNO;

1. DI RESTARE A CASA LIMITANDO AL MASSIMO GLI SPOSTAMENTI SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, PER SITUAZIONI DI NECESSITÀ, PER OBBLIGHI CONNESSI ALL'ADEMPIMENTO DI UN DOVERE E PER MOTIVI DI SALUTE DI EFFETTUARE SOLO SPOSTAMENTI NECESSARI, PROVVEDENDO AD ACQUISTARE I GENERI ALIMENTARI NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE, VICINO CASA;
2. DI PROGRAMMARE GLI ACQUISTI DI GENERI ALIMENTARI O DI FARMACI PER SÉ E PER LA PROPRIA FAMIGLIA PER UN PERIODO LUNGO EVITANDO LE USCITE GIORNALIERE;
3. DI VIAGGIARE IN MACCHINA AL MASSIMO IN DUE CON IL PASSEGGERO SEDUTO SUL SEDILE POSTERIORE DAL LATO OPPOSTO A QUELLO DEL GUIDATORE PER RISPETTARE LA DISTANZA MINIMA;
4. DI STAMPARE E COMPILARE L'AUTOCERTIFICAZIONE DA MOSTRARE IN CASO DI CONTROLLI A CAMPIONE, PER GIUSTIFICARE IL PROPRIO SPOSTAMENTO E DIMOSTRARE IL PROPRIO PERMESSO DI CIRCOLAZIONE

SI RICORDA

che gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico ma senza interrompere i servizi. Per questo motivo, chiunque avesse necessità di recarsi in Comune, può contattare gli uffici telefonicamente o a mezzo posta elettronica, ai seguenti indirizzi di posta elettronica e recapiti telefonici:

ANAGRAFE E PROTOCOLLO, tel. 0776 544012 interno 1,	email anagrafepico@libero.it;
UFFICIO TECNICO, tel. 0776 544012 interno 2,	email utecpico2@comunedipico.it;
UFFICIO FINANZIARIO, tel. 0776 544012 interno 3,	email ragioneriapico@libero.it;
UFFICIO TRIBUTI, tel. 0776 544012 interno 4,	email tributi1pico@libero.it;
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE, tel. 0776 544012 interno 5,	email polizialocalepico@libero.it;
UFFICIO SERVIZI SOCIALI, tel. 0776 544012 interno 8,	email servizisociali@comunedipico.it;
UFFICIO AMMINISTRATIVO, tel. 0776 544012 interno 7,	email segreteria1@gmail.com;

SI AVVERTE

che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale;

SI DISPONE

che la presente Ordinanza abbia efficacia fino al 15.04.2020, salvo proroghe;

SI DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

Al Prefetto di Frosinone;

Al Questore della Provincia di Frosinone;

Alla Stazione Carabinieri di Pico;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio online di questo Ente oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio online di questo Ente.



II SINDACO

dott.ssa Ornella Carnevale

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO il 25 marzo 2020 al n° 204.